

STATUTO

Associazione “Orti Urbani Valle dei Casali”

Art. 1. DENOMINAZIONE DURATA E SEDE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione Orti Urbani Valle dei Casali, senza scopo di lucro, la cui durata è illimitata. L'Associazione ha sede legale in Via Palaia 201, 00149 Roma. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione apartitica e apolitica è finalizzata alla partecipazione, all'innalzamento del livello qualitativo di vita della cittadinanza e alla promozione di modelli di sostenibilità ambientale. L'Associazione persegue modelli di tutela ambientale volti all'autoproduzione di alimenti biologici ed all'autoconsumo ed in particolare lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione di parchi pubblici e di spazi verdi in genere e in particolare l'area situata in Roma zona Viale Isacco Newton tra Via Emilio Almansi e Via Santorre di Santarosa - in considerazione della loro funzione di mitigazione dell'inquinamento, di salvaguardia della salute e di difesa del territorio.

Nello specifico, l'Associazione Orti Urbani Valle dei Casali vuole:

- ✓ promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale, conoscenza della natura e tutela del paesaggio;
- ✓ creare e coltivare orti e giardini recuperando aree abbandonate al degrado;
- ✓ sviluppare momenti di socialità e di incontro;
- ✓ recuperare una cultura e una pratica contadina che coinvolga i cittadini del quartiere, le scuole, le case famiglia e gli anziani;
- ✓ assecondare la voglia di verde e partecipazione attiva, contribuire a far uscire dall'isolamento molte persone della terza età (ortoterapia);
- ✓ favorire la solidarietà intergenerazionale favorendo la reciproca conoscenza operando per ridurre la distanza tra generazioni (orto didattico).

Art. 3. RISORSE ECONOMICHE

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) altre entrate.
- 2) Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 4. MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

La adesione non dà diritto automaticamente alla assegnazione di un lotto. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche - senza distinzione di sesso, ceti sociale, convinzioni religiose e politiche - che dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione e che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali della stessa.

Tipologia dei membri dell'associazione:

- a) **soci fondatori**: sono soci fondatori, con diritto di voto, i componenti dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- b) **soci assegnatari**: sono i soci, con diritto di voto, assegnatari di un orto;
- c) **sostenitori**: sono i membri, senza diritto di voto, che partecipano alla vita associativa e alle manifestazioni sociali;

- d) **familiari:** sono i componenti del nucleo familiare, senza diritto di voto, di ciascun socio fondatore e assegnatario;
- e) **assegnatari temporanei:** sono i membri, senza diritto di voto, che hanno avuto assegnato un orto in prova e/o in via temporanea;
- f) **aspiranti assegnatari temporanei:** sono membri, senza diritto di voto, che presentano domanda per divenire assegnatari temporanei e sono stati valutati e deliberati dal comitato direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, avvalersi occasionalmente di prestazioni di lavoro autonomo, qualora non sia possibile il ricorso ai propri associati.

Art. 5. ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci (fondatori e assegnatari di orti);
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci e gli ex soci per i documenti relativi al periodo in cui hanno avuto la qualifica di soci, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Il socio che svolge volontariamente attività per il perseguimento dei fini dell'Associazione non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente approvate dal Comitato Direttivo.

Art. 6. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente. Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Comitato Direttivo, a maggioranza dei membri, lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un quinto dei soci con richiesta scritta da inviare al Presidente e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da potersi tenere anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Comitato Direttivo;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo e bilancio preventivo con relativa relazione o rendiconto predisposto dal Comitato Direttivo;
- d) fissa annualmente l'importo delle quote associative, del canone annuo e delle spese straordinarie;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.

L'assemblea è straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei 2/3 dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio a finalità benefiche col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Le deliberazioni ordinarie e straordinarie sono espresse con voto palese, tranne quando l'Assemblea non lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto e quello del delegante e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e raccolto in apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Possono partecipare alle assemblee tutti i membri dell'associazione. Hanno diritto di voto e di essere eletti i soli soci fondatori e assegnatari purché in regola con il pagamento delle quote.

Art. 7. BILANCI

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo su proposta del Tesoriere e approvati dall'Assemblea. Per l'approvazione del bilancio consuntivo l'Assemblea deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Per l'approvazione del bilancio preventivo l'Assemblea deve tenersi entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'associazione, e nelle varie sedi, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria con voto palese a maggioranza dei presenti.

Art. 8. COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette a undici soci e resta in carica un anno. Il numero dei componenti deve essere necessariamente dispari, di cui possibilmente 1/3 composto da donne.

Ogni socio del Comitato Direttivo non può restare in carica oltre i due mandati consecutivi.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o se richiesto da almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Ad esso spetta tra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo entro il 30 novembre per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ciascun anno. Predisporre il bilancio consuntivo entro il 31 marzo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- c) determinare il programma generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, promuovere e coordinare le attività autorizzandone la spesa;
- d) stabilire la quota associativa annua, del canone e delle spese straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) deliberare sull'accoglimento o reiezione in merito alle domande di aspiranti assegnatari temporanei e/o aspiranti soci;
- f) deliberare sull'esclusione di soci e di membri inadempienti;
- g) predisporre e aggiornare il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e su proposta del presidente il Tesoriere ed il Segretario;
- i) autorizzare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- k) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- l) Informare l'assemblea della situazione finanziaria prima della votazione del nuovo comitato direttivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Comitato Direttivo, attraverso l'impegno dei membri dell'associazione e dei cittadini, promuove sull'area interessata lavori comuni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché organizza manifestazioni di carattere sociale e aggregativo. Il Comitato Direttivo redige e delibera il presente Statuto che dovrà essere approvato dall'assemblea.

Art. 9. PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- b) presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea;
- c) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale;
- d) convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- e) dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere per l'esecuzione delle attività sociali.

- f) predispone il passaggio delle consegne tra il C.D. uscente e entrante alla presenza delle cariche istituzionali nuove e vecchie.

Art. 10. MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Art. 11. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio dell'associazione sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale aventi finalità simili alla stessa.

Art. 12. COMUNICAZIONI AI SOCI

Tutte le comunicazioni riguardanti l'Associazione, le convocazioni Assembleari, bilanci consuntivi, preventivi, verbali Assembleari, etc. avverranno prevalentemente in forma telematica.

Art. 13. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 14. DISPOSIZIONI FINALI

Il rinnovo delle cariche sociali ha luogo entro il 15 ottobre. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia, nel Regolamento interno e il buon senso e buona fede dei soci.

Art. 15. NORMA TRANSITORIA

Quanto stabilito dalle modifiche al presente statuto, decorre dal giorno successivo all'approvazione dell'assemblea straordinaria.

I soci non assegnatari iscritti all'Albo dei soci alla data di approvazione del presente Statuto rimangono con le stesse prerogative dei soci assegnatari.

ROMA, 15 ottobre 2016